

COMITATO PROVINCIALE CONCERTAZIONE PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PROTOCOLLO FORMAZIONE LAVORATORI: SPERIMENTAZIONE STANDARD FORMATIVI MINIMI

(ELABORATO DAL GRUPPO FORMAZIONE / SOTTOGRUPPO STANDARD FORMATIVI)

Premessa

Obiettivo della sperimentazione è quello di individuare modalità di realizzazione “adeguate e sufficienti”, ai sensi dell’art.22 del D. Lgs.n.626/94, per la formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. A tal fine sono stati preventivamente monitorati i contenuti, le modalità, i mezzi/strumenti della formazione già attuata e in corso di attuazione, attraverso una ricognizione con i principali soggetti attuatori e di supporto (associazioni, soggetti formativi), e successivamente è stato progettato un modello formativo condiviso, di seguito riportato, allo scopo di favorire le imprese nella realizzazione di processi formativi adeguati e sufficienti.

La proposta di seguito precisata è intesa come:

1. percorso di sperimentazione di un modello formativo, articolato in standard quantitativi, requisiti minimi di qualità della progettazione formativa, crediti formativi, della durata di due anni, a carattere volontario per le imprese, durante i quali verrà effettuato, secondo modalità da concordare, il monitoraggio delle attività formative realizzate e verificato il raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati;
2. una delle possibili modalità di realizzazione della formazione obbligatoria, la cui applicazione da parte delle imprese, anche quando limitata alla attuazione della sola parte del protocollo riguardante gli standard quantitativi, consenta alle stesse di considerare adempiuti gli obblighi di legge, ferma restando la facoltà delle imprese di realizzare percorsi, alternativi rispetto al modello proposto, che possano risultare egualmente adeguati e sufficienti;
3. una proposta, condivisa dalle Associazioni e dagli Enti che compongono il Comitato, che verrà tempestivamente trasmessa ai vari Organismi Paritetici Territoriali affinché la validino o introducano, per gli ambiti di rispettiva competenza, le modifiche che riterranno opportune.

Il Comitato e i soggetti firmatari, questi ultimi secondo le modalità che riterranno efficaci, effettueranno la promozione e pubblicizzazione dei contenuti del presente protocollo.

La fase di promozione verso gli Organismi Paritetici Territoriali avrà la durata di 2 mesi dalla data odierna, ferma restando la facoltà degli stessi e delle forze sociali, in sede di contrattazione, in qualsiasi momento, di disporre in proposito.

Successivamente verrà attuata una fase di pubblicizzazione a tutti i soggetti erogatori di formazione (Aziende, Enti di formazione, formatori, consulenti e ordini professionali), della durata di 3 mesi, al termine della quale il complessivo impianto del protocollo (standard quantitativi, requisiti minimi di qualità della progettazione formativa e crediti formativi) sarà considerato operante.

Anche durante le fasi di promozione e pubblicizzazione, nei settori o comparti per i quali gli Organismi Paritetici Territoriali non si siano nel frattempo pronunciati introducendo modificazioni, l’applicazione da parte delle imprese delle modalità formative contenute nel presente accordo, limitatamente alla attuazione della sola parte del protocollo riguardante degli standard quantitativi, sarà considerata dai servizi di prevenzione dell'AUSL (SPSAL) come una modalità cui corrisponde

l'adempimento degli obblighi di legge, ferma restando, come più sopra detto, la facoltà delle imprese di realizzare percorsi, alternativi rispetto al modello proposto, che possano risultare egualmente adeguati e sufficienti.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Obiettivi che ci si pone:

- chiarire cosa si intende per formazione dei lavoratori
- agevolare l'effettuazione della formazione obbligatoria
- individuare un percorso volontario di qualità della progettazione della formazione
- rendere la formazione un processo di reale crescita culturale e non un adempimento burocratico

La proposta deve intendersi come un percorso di sperimentazione di un modello formativo, della durata di due anni, durante i quali verranno individuate le modalità con cui monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati. Nel corso del biennio il Comitato, attraverso gli OPT, con modalità da definire, effettuerà il monitoraggio dell'esperienza, con particolare riferimento alla valutazione e diffusione di buone pratiche conseguenti o alternative al modello proposto.

Si riportano i contenuti della Formazione dei lavoratori previsti dal *DM 16.01.1997*:

Art. 1.- Formazione dei lavoratori.

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

- a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;*
- b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;*
- c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.*

Si ritiene che con il termine “Formazione” dei lavoratori sia costituita da tre componenti:

- **formazione generale** sulla parte generale della organizzazione della sicurezza contenuta nel titolo 1 del D.Lgs. 626, sui rischi in generale, Rischi – danni – prevenzione - Diritti e doveri dei lavoratori - ecc.**formazione specifica**, sui rischi specifici presenti nel comparto cui appartiene l'azienda - misure di prevenzione messe in atto – DPI, ecc.
- **addestramento** (o affiancamento) sui rischi particolari presenti nell'azienda, sulle procedure di sicurezza e igiene che l'Azienda si è data, sui dispositivi di sicurezza e sulle procedure di sicurezza relative alle macchine cui è addetto il lavoratore in azienda.

La Formazione dei Lavoratori è “continua”, va periodicamente ripetuta, in particolare ad ogni cambiamento di mansione, all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non si ritiene che sia opportuno stabilire una periodicità fissa con cui la formazione complessiva si debba ripetere, in quanto questa può dipendere dalla situazione di rischio dell'azienda e quindi dalla valutazione del Datore di Lavoro.

La ripetizione della formazione, nel caso non si siano introdotte nuove lavorazioni, nuovi rischi o nuove procedure, è da intendersi come un “ripetere”, a distanza di tempo, alcuni argomenti che si ritengono importanti all'interno dell'azienda e per i quali è opportuno ribadire procedure, correggere comportamenti sbagliati, far discutere i lavoratori e accrescere la loro partecipazione al problema della sicurezza aziendale. Si ritiene comunque necessario, quando non sia stata svolta attività di aggiornamento periodico con caratteristiche di continuità e completezza, la ripetizione con cadenza almeno quadriennale.

Il presente protocollo tende anche a favorire la organizzazione di corsi per nuovi assunti con periodicità definita, in modo da dare l'opportunità alle aziende di potere iscrivere i propri nuovi dipendenti, ricercando, se possibile, la maggior omogeneità possibile tra i partecipanti, in particolare in relazione al comparto di appartenenza e alla mansione.

L'accordo riguarda tutti e tre i seguenti aspetti:

- **gli Standard quantitativi della Formazione;**
- **i Requisiti Minimi di Qualità della Formazione;**
- **i Crediti formativi acquisiti;**

in quanto si ritengono facenti parte di uno stesso progetto complessivo.

Standard quantitativi della Formazione

Per ogni comparto produttivo si è concordato un numero minimo di ore di formazione ritenute necessarie in base ai rischi presenti nel comparto stesso. Tale numero di ore costituisce un riferimento per dare certezza su come si possa ottemperare l'art. 22 del D.Lgs. 626/94, ferma restando la facoltà delle imprese di realizzare percorsi, alternativi rispetto al modello proposto, che possano risultare egualmente "adeguati e sufficienti" e salvo diverse indicazioni da parte degli O.P.T. o in sede di contrattazione. Si precisa, pertanto, che i riferimenti quantitativi di seguito riportati non potranno essere in alcun modo assunti come gli unici parametri per stabilire la sussistenza o meno di una formazione "sufficiente ed adeguata", potendosi eventualmente dimostrare la presenza di tale requisito di congruità della formazione attraverso elementi qualitativi e/o di contenuto differenti.

Il numero di ore indicato si riferisce solo alla Formazione Generale e a quella Specifica di comparto.

L'Addestramento non è quantificato né quantificabile a priori perché variabile con il numero di macchine e di impianti presenti in azienda ed a cui il lavoratore verrà addetto.

L'Addestramento va effettuato immediatamente all'ingresso del lavoratore nel nuovo luogo di lavoro. Si concorda sull'opportunità, specie ove le condizioni organizzative lo consentano, che anche l'Addestramento venga documentato dal Datore di Lavoro con riferimento a ciascun lavoratore, fatti salvi i casi per i quali la normativa vigente prevede l'obbligatorietà di tale documentazione.

La Formazione Generale e Specifica può ovviamente essere effettuata anche a seguito dell'addestramento, fermo restando che il Datore di Lavoro deve documentare di avere effettuato tempestivamente la richiesta di iscrizione a Corsi di Formazione per i suoi lavoratori o di averli programmati. Le organizzazioni firmatarie si impegnano, in proposito, ad assicurare costantemente agli associati la più ampia informazione sull'offerta formativa disponibile.

Quanto sopra si concorda debba valere anche per i partecipanti a tirocini di formazione ed orientamento ex D.M. n.142/98.

Per quanto riguarda la formazione nel comparto dei servizi alle imprese (pulizie, gestione del ciclo logistico e dei magazzini, ecc.), la complessità delle situazioni che si vengono a creare per la presenza di più imprese organizzate in più sedi di lavoro, spesso coincidenti come gli ambienti delle aziende committenti, per la forte mobilità del personale fra le sedi stesse e per gli alti tassi di turnover, la necessità di un ben strutturato coordinamento tra le aziende, rende necessario un approfondimento all'interno degli esistenti Osservatori Provinciali (Pulizie e Facchinaggio), affinché elaborino anch'essi proposte da sottoporre agli Organismi Paritetici Territoriali, al fine di favorire, con gli opportuni adattamenti, il corretto adempimento degli obblighi di formazione previsti dall'art.22 del D.Lgs.626/94.

Requisiti Minimi di Qualità della Formazione

Si fa riferimento alla proposta elaborata dal Gruppo Nazionale Formazione del Coordinamento delle Regioni, nel quale erano rappresentati il Coord.to delle Regioni e l'ISPESL.

E' prevista una procedura per acquisire un Attestato di Conformità a Requisiti Minimi di Qualità, per un Progetto di un Corso di Formazione per Lavoratori, che abbia lo scopo di dare la certezza all'Azienda che effettua il Corso con queste caratteristiche di avere ottemperato alla normativa. Tale procedura ha anche lo scopo di dare un valore aggiunto di Qualità ai Corsi di Formazione effettuati dalle Aziende o proposti alle Aziende da parte di Enti di formazione, Liberi Professionisti, Consulenti, Associazioni di Categoria, ecc.

La richiesta dell'Attestazione di Conformità ha carattere volontario.

Crediti formativi acquisiti

E' una novità assoluta quella di stabilire criteri con i quali sia riconosciuta la formazione dei lavoratori già effettuata, evitando sprechi di risorse nella formazione inutilmente ripetuta, consentendo un utilizzo migliore delle risorse.

Nel **Prospetto 1**, si espongono sinteticamente le proposte per ciascuno dei punti sopra riportati.

PROSPETTO 1

STANDARD QUANTITATIVI	REQUISITI MINIMI DI QUALITA'	CREDITI FORMATIVI ACQUISITI
<p>Si stabiliscono gli standard di contenuti e di quantità (in ore) della formazione Generale e Specifica: v. Prospetto 2. Il Prospetto 2 è da intendersi indicativo e il n. di ore sono da considerare un "riferimento". Il n. di comparti presi in considerazione nel prospetto 2 non è da ritenersi esaustivo ma potrà essere integrato in futuro. Nel prospetto sono indicati con una crocetta gli argomenti che, per ogni comparto, devono essere trattati sulla base dei rischi "normalmente" presenti nel comparto.</p> <p>La definizione finale dei contenuti e delle ore di formazione derivano dai contenuti del DM, dalla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro (di seguito DDL) e dalla progettazione del corso, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello aziendale e/o settoriale.</p> <p>Il Datore di Lavoro può variare la composizione degli argomenti in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda e di conseguenza può considerare rischi particolari e variare in più o in meno il n. di ore necessario.</p> <p><i>"L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro." (DM 16.01.1997)</i></p> <p>La formazione deve essere documentata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione di chi ha effettuato l'intervento formativo; - i contenuti della formazione; - la durata della formazione; - un foglio firma dei lavoratori presenti. <p>Il n. di ore di formazione indicato per ciascun comparto comprende la formazione "generale" e quella "specificata" ma non "l'addestramento" secondo le definizioni sopra riportate. Il n. di ore di formazione può essere effettuato anche in più incontri.</p>	<p>Definizione della Procedura per acquisire un Attestato di Conformità a Requisiti Minimi di Qualità di un Progetto di Corso di Formazione per Lavoratori.</p> <p>Possono richiedere l'Attestato: Enti di formazione, Aziende, Liberi Professionisti, Consulenti, Datori di Lavoro, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP), Associazioni di Categoria, ecc.</p> <p>La richiesta dell'Attestazione di conformità ha carattere assolutamente volontario e può essere sia precedente sia successiva all'effettuazione dei corsi.</p> <p>Chi lo rilascia: l'Organismo Paritetico Territoriale.</p> <p>L'Organismo a sua volta può delegare il Dip. Sanità Pubblica (SPSAL) dell'Az. USL se non in grado di garantire tale funzione con tempestività.</p> <p>Nei settori/comparti nei quali tali Organismi non siano stati costituiti, o non siano ancora operanti, l'attestato viene rilasciato, in fase transitoria e successivamente alla pubblicizzazione indicata nella premessa del Protocollo, dal Dip. Sanità Pubblica (SPSAL) dell'Az. USL., cui la richiesta va inviata.</p> <p><u>Procedura di Attestazione:</u></p> <p>Presentazione progetto formativo contenente quanto richiesto nel Prospetto 3 - Requisiti Minimi di Qualità (RMQ).</p>	<p>I lavoratori che effettuano corsi che hanno acquisito l'attestato di Conformità ai Requisiti Minimi di Qualità, all'atto dell'assunzione in altra ditta, alle condizioni di seguito indicate non devono ripetere la formazione già avuta.</p> <p>Il lavoratore al termine del corso riceve un attestato di avvenuta Formazione.</p> <p>L'attestato segue il discente nel suo percorso lavorativo.</p> <p>L'attestato può anche essere conservato dal datore di lavoro che glielo consegna al momento del termine del rapporto di lavoro.</p> <p>L'attestato, consegnato dal lavoratore al nuovo datore di lavoro, consente di poter effettuare solo la formazione mancante secondo le regole seguenti:</p> <p>Se la nuova ditta è dello stesso comparto produttivo rimane valido il credito formativo relativo alla Formazione Generale e Formazione Specifica di Comparto mentre va ripetuto l'Addestramento.</p> <p>Se la nuova ditta è di un altro comparto produttivo rimane valido il credito formativo relativo alla Formazione Generale mentre va ripetuta la Formazione Specifica (del nuovo comparto) e l'Addestramento.</p> <p>I crediti formativi hanno una validità da stabilire (indicativamente 4 anni se non intervengono cambiamenti così come stabilito dal D.Lgs. 626/94).</p>

<p>Le aziende con un n. di lavoratori (si intendono tutti i lavoratori ai quali si applica il D.Lgs 626/94) non superiore a 15, possono ridurre fino alla metà il n. di ore di formazione indicato nel Prospetto 2 per ciascun comparto (non scendendo mai al di sotto delle 2 ore per i comparti per i quali è previsto un n. di ore inferiore a 4). Dalla riduzione è escluso il settore agricolo (<i>il n. di 15 addetti viene preso a riferimento dall'art.18 del D.Lgs. 626/94</i>)</p> <p>La metodologia didattica può prevedere varie forme integrate di strumenti (video, diapositive, ecc.), ma si ritiene che le ore indicate debbano essere effettuate in presenza di un esperto (docente esterno, DDL, RSPP, consulente, ecc...) in grado di interloquire, spiegare, rispondere ai lavoratori. Sono da privilegiare e preferire forme di metodologia didattica di tipo "attivo", con il coinvolgimento dei discenti in discussioni, lavori di gruppo, simulazioni, studio di casi.</p> <p>VANTAGGI Certezza di aver ottemperato alla Formazione obbligatoria in caso di ispezione dell'organo di vigilanza.</p> <p>Indicazione chiara dei contenuti e degli argomenti che devono essere trattati nella formazione.</p> <p>Definizione indicativa, ma concreta, della durata della formazione in base al comparto produttivo.</p>	<p>Verifica dei Requisiti Minimi da parte dell'Organismo Paritetico o dai SPSAL (secondo quanto detto sopra). Attestazione apposta sul Progetto di Corso di Formazione.</p> <p>Una volta che il Progetto del Corso di Formazione ha ottenuto l'Attestato di Conformità, il relativo Corso di Formazione potrà essere ripetuto con le medesime caratteristiche per i lavoratori di aziende o comparti per i quali il corso è stato progettato.</p> <p>Si consiglia un n. max di partecipanti non superiore a 25.</p> <p>Si consiglia di ricercare la maggior omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, in particolare in relazione al comparto di appartenenza e alla mansione.</p> <p>VANTAGGI Per le aziende: Certezza di aver ottemperato alla Formazione obbligatoria, con i requisiti minimi di qualità richiesti, in caso di ispezione dell'organo di vigilanza.</p> <p>Per i fornitori di formazione: Consente di avere un valore aggiunto dei percorsi formativi proposti alle aziende.</p>	<p>Nella fase di sperimentazione, ai fini dell'applicazione della procedura di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, dovrà essere particolarmente monitorata la situazione dei lavoratori con contratti atipici (es. fornitura/somministrazione di manodopera, ecc...).</p> <p>VANTAGGI Per le aziende: Consente di non dover ripetere la Formazione Generale o anche Specifica, già acquisita da parte di lavoratori che l'abbiano già effettuata in altri luoghi di lavoro.</p> <p>Per i lavoratori: Consente di acquisire crediti formativi che costituiscono un bagaglio di conoscenze che possono valere come valore aggiunto alla propria professionalità.</p>
---	--	---

PROSPETTO 2 (pag. 1/4)**Comitato Provinciale Concertazione – “STD DI FORMAZIONE”**

Argomento Comparto	Parte GENERALE Risponde ai commi b) e c) dell'art. 2			Parte- RISCHI SPECIFICI 1 . Rischi chimici e biologici* La presentazione deve trattare il rischio, i danni e la prevenzione collettiva e individuale.					Parte- RISCHI SPECIFICI 2 . Rischi fisici			
	Concetti Generali: Rischio Danno Prevenzione	Leggi generali - 626 Soggetti Diritti Doveri Comunica zione tra i soggetti	Valutazio ne dei Rischi	Nebbie Olii (contatt o*) / rischio biologi co	Fumi saldatur a e fumi	Vapori vernici e solventi	Polveri	Etichettatura	Rumore	Vibrazione	Radiazioni	Microclima e illuminazione
Commercio Negozi	X	X	X									
Servizi - Uffici (1)	X	X	X									X
Bar – Ristoranti Pasticcerie Gelat.	X	X	X	X				X				X
Elettricisti Termoidraulici	X	X	X		X	X		X	X			
Gommisti Elettrauto Meccanici	X	X	X		X	X		X	X			
Prodוז. Alimentari (ECETTO MACELLAZIONE) (2)	X	X	X	X				X	X			X
MACELLAZIONE (2)	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Gomma Plastica	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Legno	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
Metalmeccanica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Carpenteria	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

PROSPETTO 2 (pag. 2/4)

Argomento Comparto	Parte RISCHI SPECIFICI: 3. Rischi organizzazione lavoro e mansioni "specifiche"			Parte RISCHI SPECIFICI 4. Rischi infortuni					Parte DPI	Parte GESTIONE EMERGENZE			VA LU TA ZIO NE	TOT. ORE
	Movimentazione carichi	Videoterminali	Carrelli Elevatori	Meccanici generali	Elettrici generali	Macchine	Attrezzature	Segnaletica		DPI	Procedure esodo e incendi	Procedure Soccorso		
Commercio Negozi	X	X	X		X		X			X	X	X	2h	
Servizi - Uffici (1)		X			X		X	X		X	X	X	2h	
Bar – Ristoranti Pasticcerie Gelat.	X				X		X	X	X	X	X	X	3h	
Elettricisti Termoidraulici	X			X	X		X	X	X	X	X	X	6h	
Gommisti Elettrauto Meccanici	X			X	X		X	X	X	X	X	X	6h	
Prod. Alimentari (ECETTO MACELLAZIONE) (2)	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6h	
MACELLAZIONE (2)	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8h	
Gomma Plastica	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8h	
Legno	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8h	
Metalmeccanica	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8h	
Carpenteria	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8h	

(1) **Nota:** In questa voce si comprendono gli impiegati degli uffici amministrativi di aziende degli altri comparti, purchè non inseriti in mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.

(2) **Nota:** In questa voce si comprendono tutte le lavorazioni carni, incluse quelle effettuate nei negozi, supermercati e ipermercati.

PROSPETTO 2 (pag. 3/4)**Comitato Provinciale Concertazione – “STD DI FORMAZIONE”**

Argomento Comparto	Parte GENERALE Risponde ai commi b) e c) dell'art. 2			Parte- RISCHI SPECIFICI 1 . Rischi chimici e biologici* La presentazione deve trattare il rischio, i danni e la prevenzione collettiva e individuale.					Parte- RISCHI SPECIFICI 2 . Rischi fisici			
	Concetti Generali: Rischio Danno Prevenzione	Leggi generali - 626 Soggetti Diritti Doveri Comunica zione tra i soggetti	Valutazio ne dei Rischi	Nebbie Olii (contatt o*) / rischio biologi co	Fumi saldatur a e fumi	Vapori vernici e solventi	Polveri	Etichettatura	Rumore	Vibrazione	Radiazioni	Microclima e illuminazione
Agricoltura	X	X					X	X	X	X		
Ceramica	X	X	X	X			X	X	X			X
Chimica	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Elettrotecnica	X	X	X		X	X		X				
Installazione impianti	X	X	X		X	X		X				
Grande distribuzione	X	X	X					X	X			X
Tipografie e simili	X	X	X			X	X	X	X	X		X
Cartotecnica	X	X	X			X	X	X	X	X		X
Materie plastiche	X	X	X		X		X	X	X			X
Servizi Pulizie	X	X	X	X		X		X				
Servizi Assistenza persone	X	X	X	X				X			X	
Scuola	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Informatica	X	X	X							X		X
Facchinaggio e movimentaz. merci	X	X	X					X		X		

PROSPETTO 2 (pag. 4/4)

Argomento	Parte RISCHI SPECIFICI: 3. Rischi organizzazione lavoro e mansioni "specifiche"			Parte RISCHI SPECIFICI 4. Rischi infortuni					Parte DPI	GESTIONE Parte EMERGENZE			VA LU TA ZIO NE	TOT. ORE
	Movimentazione carichi	Videoterminali	Carrelli Elevatori	Meccanici generali	Elettrici generali	Macchine	Attrezzature	Segnaletica		DPI	Procedure esodo e incendi	Procedure Soccorso		
Agricoltura	X			X	X	X	X		X		X	X	8h	
Ceramica	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8h	
Chimica	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8h	
Elettrotecnica			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6h	
Installazione impianti			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6h	
Grande distribuzione	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	6h	
Tipografie e simili	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8h	
Cartotecnica	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	8h	
Materie plastiche			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8h	
Servizi Pulizie	X				X		X	X	X	X	X	X	4h	
Servizi Assistenza persone	X				X		X	X	X	X	X	X	4h	
Scuola		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	8h	
Informatica		X			X		X			X	X	X	2h	
Facchinaggio e movimentaz. merci	X		X				X	X	X	X	X	X	6h	

PROSPETTO 3

REQUISITI MINIMI NECESSARI PER L'ATTESTAZIONE DI QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI

Il Progetto Formativo relativo al Corso di Formazione deve contenere:

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE

ENTE O SOGGETTO EROGATORE (Identificativi del soggetto e/o ente erogatore dell'attività formativa).

DESTINATARI

Lavoratori di un comparto, di una azienda, specificando per quest'ultima a quale comparto produttivo appartiene.

CARATTERISTICHE DEL CORSO

- Responsabile del progetto formativo, con relativo curriculum professionale (dati essenziali relativi alla competenza acquisita in termini di sicurezza e formazione)
- Esplicitazione dei bisogni formativi;
- Esplicitazione delle caratteristiche dei discenti; (comparto produttivo, mansione, ecc.)
- Obiettivi formativi generali e specifici;
- Articolazione dei contenuti e dei percorsi formativi;
- Articolazione dei tempi (ore);
- Docenti, con relativo curriculum professionale;
- Metodologia didattica preferibilmente attiva (sono da privilegiare e preferire forme di metodologia didattica di tipo "attivo" con il coinvolgimento dei discenti in discussioni, lavori di gruppo, simulazioni, studio di casi, ecc.);
- Numero massimo dei partecipanti; (n. max consigliato: 25)
- Materiali didattici utilizzati;
- Materiali informativi consegnati ai lavoratori;
- Sistema di valutazione di apprendimento previsto;
- Tipo di attestato di partecipazione rilasciato ai partecipanti e criteri per il suo rilascio.

Per quanto concerne le **modalità organizzative** deve essere indicato, se già stabilita:

- sede e data di svolgimento dell'attività formativa.

DOCUMENTAZIONE (da conservare per 5 anni)

Il soggetto organizzatore/erogatore della formazione:

- Si impegna a redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato, il titolo, la data e la durata del Corso, anche in vista dei crediti formativi per i lavoratori;
- Rilascia al datore di lavoro copia dell'elenco nominativo con firma di presenza dei lavoratori coinvolti nella formazione;
- Conserva copia degli attestati di partecipazione e ne fornisce originale al DDL / al lavoratore;
- Conserva copia del materiale didattico;
- Elabora e conserva i risultati della valutazione.

PROSPETTO 4

PERCORSO PER L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI

1. E' di tipo volontario e sperimentale per un periodo di due anni. Al termine della sperimentazione sarà necessario prevedere una verifica di efficacia;
2. L'impresa, l'Associazione, l'Ente, il singolo soggetto elabora uno schema di progetto utilizzando un modello apposito che permetta di identificare i requisiti minimi del progetto formativo: V. PROSPETTO 3
3. Circa i contenuti e la durata si rimanda a quanto indicato nel PROSPETTO 1, "Standard quantitativi" e comunque la formazione dovrà essere commisurata agli specifici rischi della mansione e del comparto in base alle risultanze derivanti dal documento aziendale di valutazione dei rischi;
4. L'impresa, l'Associazione, l'Ente, il singolo soggetto, nella predisposizione del progetto, potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria, dei rispettivi organismi paritetici, di centri di formazione idonei;
5. L'impresa, l'Associazione, l'Ente, il singolo soggetto presenterà il proprio progetto all'Organismo Paritetico ovvero, nel caso ciò non sia possibile, o su sua delega, al SPSAL della AUSL richiedendone l'attestazione di conformità, preferibilmente preventiva;
6. L'Organismo Paritetico o lo SPSAL procederà ad una verifica di conformità rispetto ai predetti standard minimi e, in presenza dei necessari requisiti, rilascerà formale attestazione;
7. Tale attestazione sarà ritenuta valida per ogni corso programmato e / o realizzato in conformità al progetto di riferimento;
8. In carenza dei requisiti richiesti l'Organismo Paritetico o lo SPSAL segnalerà al soggetto che ha presentato il progetto, i motivi che impediscono il rilascio dell'attestazione;
9. L'impresa, o il soggetto erogatore della formazione, redige e conserva un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei lavoratori cui verrà rilasciato l'attestato di partecipazione al corso. Tale attestato è redatto in duplice copia: una conservata presso il soggetto gestore della formazione, una rilasciata al lavoratore che lo potrà depositare presso il proprio datore di lavoro;
10. Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare l'attestato sarà restituito dal datore di lavoro al lavoratore a valere come credito formativo (per la formazione di base ed eventualmente per quella di comparto); analogamente l'attestato sarà consegnato al lavoratore in caso di richiesta motivata. Il credito certificato non esime dall'obbligo di formazione e addestramento ai rischi specifici della mansione, assegnata nell'ambito di un nuovo rapporto di lavoro.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AZIENDA USL REGGIO EMILIA

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
REGGIO EMILIA

INAIL SEDE DI REGGIO EMILIA

INPS AREA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Istituto Superiore per Prevenzione e
Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
Piacenza

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE
INDUSTRIE (API) REGGIO EMILIA

CGIL

CISL

UIL

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
REGGIO EMILIA

CONFARTIGIANATO - FEDERIMPRESA
SEDE DI REGGIO EMILIA

GRUPPO IMPRESE REGGIANE -
CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO REGGIO EMILIA

CONFESERCENTI REGGIO EMILIA

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

FEDERAZIONE PROVINCIALI
COLTIVATORI DIRETTI

UNIONE GENERALE COLTIVATORI

LEGACOOP REGGIO EMILIA

UNIONE DELLE COOPERATIVE
REGGIO EMILIA
